

Inps – Contribuzione interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2013

25 Marzo 2013

Con l'allegata circolare n. 44/13, l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al nuovo contributo dovuto dai datori di lavoro a seguito di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché sulla contribuzione ordinaria e aggiuntiva per il finanziamento dell'ASpl, così come previsto dall'art. 2 della L. n. 92/12.

Con riferimento al contributo previsto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il novellato art. 2, co. 31, della L. n. 92/12, così come modificato dall'art. 1, co. 250, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) conferma che questo sia dovuto **in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità di Aspl, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa.**

Viceversa, tale contributo non dovrà essere versato nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducibile **alle dimissioni del lavoratore** (salvo quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità), **a risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro (ad eccezione di quella avvenuta nell'ambito delle procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. n. 604/66), **al trasferimento del dipendente** ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici ed, infine, **al decesso del lavoratore.**

Relativamente alla determinazione del versamento contributivo, che dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine previsto per il versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si è verificata l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'Inps conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari ad euro 483,80, ossia il 41% di euro 1.180,00, che rappresenta la soglia per determinare l'importo della prestazione mensile di ASpl, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il suddetto contributo sarà dovuto nella misura indicata e sempre in unica soluzione, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato, sia che si tratti di full time o di part time, nonché per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n.167/2011. Per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, la misura contributiva dovrà essere determinata in proporzione ai mesi di durata degli stessi; a tal fine, verrà considerato mese intero quello in cui la prestazione lavorativa sia stata effettuata per almeno 15 giorni di calendario.

Rispetto all'anzianità aziendale, si terrà conto di tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato, mentre quelli a tempo determinato saranno considerati utili solo se trasformati senza soluzione di continuità, o se, comunque, si sia dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell'1,40% previsto nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato .

L'art. 2, commi 33 e 34, della L. n. 92/12, ha previsto, al riguardo, alcune ipotesi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo in oggetto. Si tratta, in particolare, del caso in cui il datore di lavoro sia tenuto al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, L. n. 223/91 (non previsto per il settore edile), nonché dei casi di licenziamenti effettuati in

conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai cc.nn.II ed, esclusivamente per il settore delle costruzioni edili, dei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato a seguito di completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Con esplicito riferimento alle norme di cui all'art. 4 della legge n. 92/12, relative alla tutela dei "lavoratori anziani", viene confermata, ai sensi dell'art. 34, comma 54, lettera b) della L. n. 221/12, l'esclusione dell'obbligo contributivo in parola nei casi di cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali di cui alle procedure ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, oppure di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato dall'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale causa di esclusione, ad ogni modo, è riferibile esclusivamente a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di tutela dei "lavoratori anziani".

In merito alle modalità operative, fermo restando che gli obblighi del versamento contributivo delle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro sono riconducibili all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro, si rileva che per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto, ossia **entro il 16 giugno 2013**.

Ai fini dell'esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell'elemento CausaleADebito, di AltreADebito, di DatiRetributivi, il nuovo codice causale "M400" avente il significato di "Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 comma 31 della legge 92/2012" e, nell'elemento ImportoADebito, l'importo da pagare.

Per il versamento di somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell'elemento CausaleADebito di AltrePartiteADebito di DenunciaAziendale, la nuova causale "M401", avente il significato di "Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato...", nell'elemento NumDip il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell'elemento SommaADebito l'importo da pagare.

La nota Inps conclude ricordando che il contributo ordinario è dovuto in misura piena (1,31% più lo 0,30% di cui all'articolo 25 della legge n. 845/78) anche per gli apprendisti, compresi quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D.Lgs n. 167/11. Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, il carico contributivo rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpl resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende, pertanto, l'ulteriore percentuale dello 0,30%.

Con riferimento al contributo addizionale pari all'1,40% previsto per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, potranno essere operate le riduzioni contributive previste dall'ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato, comprese quelle previste per i lavoratori in mobilità, ex art. 8, c. 2 della legge n. 223/1991.